



# CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)  
C.F. e P.IVA 00239980691  
Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207  
Pec: comune.guardiagrele@pec.it  
e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



## **CONCESSIONE n. 84/T** **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

### **Il Funzionario Responsabile**

Vista la domanda acquisita al prot. n.24927 in data 23.09.2025 e ss.mm.ii. prot. n.25904 del 02.10.2025 presentata dal Sig. Armellini Tommaso, nato a Guardiagrele (CH) il 15.10.1966 ed ivi residente in via Colle Barone n.19 C.F.:RMLTMS66R15E243M, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Coproject s.r.l. con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.140,00 per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - DPCM 15/10/2015 "Centro di eccellenza per l'Artigianato Regionale". - CUP:C15H15000000003 - CIG: B5AF518941" - realizzazione ponteggio su via Tripio, via delle Monache, via Roma, Vicolo I, Vicolo II, posizionamento cassone rifiuti,

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.25723 del 01.10.2025, rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

### **Concede**

**all'Impresa COPROJECT s.r.l.**, con sede in Guardiagrele (CH) alla via Marrucina n.21 P.I.:02615860695, e per essa, in qualità di Legale Rappresentante, **al Sig. Armellini Tommaso**, meglio sopra generalizzato, **l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.140,00 (centoquaranta,00) in via Tripio, via delle Monache, via Roma, Vicolo I e vicolo II dal giorno 08.10.2025 al giorno 02.09.2026, per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - DPCM 15/10/2015 "Centro di eccellenza per l'Artigianato Regionale". - CUP:C15H15000000003 - CIG: B5AF518941" - realizzazione ponteggio su via Tripio, via delle Monache, via Roma, Vicolo I, Vicolo II, posizionamento cassone rifiuti** alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 03.10.2025

**Il Funzionario Responsabile**  
(Dott. Rocco RANIERI)

